

Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.

al documento di consultazione ARERA 530/2019/R/eel

**INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**



Milano, 29 gennaio 2020

In generale, si ritiene condivisibile l'obiettivo di ridurre l'esposizione del sistema e, conseguentemente, le garanzie il cui costo grava sugli utenti. Si evidenzia tuttavia la necessità che eventuali modifiche da apportare al codice di rete siano definite alla luce delle più recenti evoluzioni della normativa nonché delle possibili inefficienze insite nella gestione decentralizzata dei rapporti tra utenti e distributori. In tal senso, si segnala come alcuni degli orientamenti illustrati all'interno del documento per la consultazione in esame rischierebbero di impattare negativamente su operatori affidabili per comportamenti "incolpevoli" ed estranei al loro controllo. Si riporta, ai fini di una maggiore chiarezza, l'esempio dell'eventuale ritardo nella messa a disposizione tramite SDI della fattura rispetto alla data di emissione, dalla quale tuttavia decorrono i termini previsti dal codice. Tale casistica, verificatasi molteplici volte nel corso del 2019 (anche con *lag* temporali rilevanti), già oggi determina l'erosione del periodo necessario per la verifica dell'importo fatturato e per il relativo pagamento.

Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Alla luce di quanto detto in premessa, si ritiene che i termini proposti all'interno del documento per la consultazione non siano adeguati a consentire l'esecuzione delle attività necessarie al pagamento. *In primis*, si ritiene opportuno confermare la procedura di sollecito. Si auspica, in tal senso, che l'ARERA possa valutare l'opportunità di farne decorrere i termini, eventualmente ridotti ad 1 giorno lavorativo per il distributore ed 1 giorno lavorativo per l'utente, a far data dall'effettiva messa a disposizione tramite SDI. Il sollecito si convertirebbe così in un *alert* automatico, non prevedendo un periodo congruo perchè il distributore possa accertarsi dell'eventuale mancato pagamento da parte dell'utente e dell'assenza di contestazioni fondate. Per le ragioni appena espresse, la trasmissione della diffida dovrebbe invece avvenire non prima del 5° giorno lavorativo successivo al termine di pagamento a fronte di sollecito. Da tale invio decorrerebbero quindi i 7 giorni lavorativi a disposizione dell'utente per l'adempimento.

Allo scopo di efficientare ulteriormente il sistema e garantire una più esile gestione delle attività in capo agli utenti, si propone inoltre di:

- prevedere la messa a disposizione tramite SII dei documenti regolatori di dettaglio collegati alle fatture;
- introdurre l'obbligo per i distributori di inviare le comunicazioni di sollecito e diffida esclusivamente tramite PEC ad un indirizzo indicato dall'utente.

Infine, per quanto attiene alla gestione delle garanzie, riteniamo necessario confermare il termine di 15 giorni lavorativi ai quali dovrebbero seguire le procedure di sollecito e diffida, nei termini sopra descritti. Tali

tempistiche non sono, a nostro avviso, ulteriormente comprimibili. Diversamente risulterebbero incompatibili con le prassi sinora rilevate presso i soggetti terzi coinvolti.

Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?

Con riferimento alla nuova formulazione proposta per la condizione di cui all'articolo 2.5 lettera c), riteniamo che l'individuazione di un criterio riferito alla singola fattura che sia scollegato dal suo importo rischi di determinare uno squilibrio tra l'entità dell'inadempimento "episodico" e le rilevanti conseguenze per l'utente. Si ribadisce, peraltro, come lo stesso possa esser determinato da inefficienze di sistema. Qualora il Regolatore intendesse confermare il proprio orientamento, riterremmo comunque necessario adeguare il termine indicato alle tempistiche segnalate dalla scrivente in risposta agli spunti Q1 e Q2.

Si coglie l'occasione per segnalare, per i motivi espressi in premessa, l'opportunità di far decorrere il termine per la contestazione della correttezza degli importi fatturati di cui alla condizione 2.5 b) dalla data effettiva di messa a disposizione della fattura tramite SDI. Diversamente, in molteplici casi, non potrebbero esser escluse dai casi di "ritardo di pagamento" eventuali disallineamenti tra gli importi contabilizzati nel documento regolatorio di dettaglio e nella fattura.

Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?

Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?

Q6. Nell'articolazione proposta delle soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie, si ritengono queste correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante?

Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore.

Anche alla luce della numerosità dei distributori con i quali l'utente si interfaccia, in un'ottica di semplicità gestionale, si ritiene preferibile confermare l'attuale soglia di tolleranza del 20%. Parimenti, in un'ottica di costi/benefici, non appare a nostro avviso vantaggioso ipotizzare l'adeguamento sotto soglia nei casi di contestuale presenza di un ritardo di pagamento per i motivi espressi in risposta ai punti precedenti ricollegabili ad ipotesi di ritardo "incolpevole".

Infine, si ritiene gestionalmente non percorribile l'individuazione di un valore economico in termini assoluti quale casistica di adeguamento sottosoglia, in quanto, con riferimento a distributori di grandi dimensioni, ciò comporterebbe una onerosa attività di costante integrazione.

Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fidejussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia "minima" di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio? Se sì motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).

Si condivide l'orientamento presentato da ARERA, limitatamente alle fideiussioni di tipo assicurativo.